ASSOCIAZIONE "LE LIMENTRE" ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 10 marzo 2007 le sotto elencate persone si sono incontrate presso i locali in S. Pellegrino al Cassero 10 nel Comune di Sambuca Pistoiese ed hanno deciso, in virtù dell'articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, di riunirsi nell'Associazione denominata "LE LIMENTRE" con lo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo dell'ospitalità e dell'accoglienza nelle valli delle Limentre.

La convinzione che la valorizzazione del territorio passi attraverso la capacità di farlo conoscere e che la mancanza di strutture ricettive riduce la presenza e la permanenza di visitatori, rende necessario la formazione di uno strumento di coordinamento che amplifichi e renda efficaci gli sforzi dei singoli che condividono gli intenti.

In tale ottica l'Associazione indirizza, programma e coordina, nel rispetto dell'autonomia dei soci, le attività di scopo ed aiuta gli stessi nella formazione e nel mantenimento delle loro imprese.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione collabora con altre associazioni, enti e privati che ne condividono gli scopi e gli obbiettivi senza, però, che questo ne condizioni l'autonomia o ne limiti l'operato.

In via prioritaria l'Associazione collabora con le pro-loco, con i Comuni, le Provincie e la Comunità Montana del territorio interessato.

Per l'esercizio della propria attività l'associazione si dota del seguente statuto e regolamento.

STATUTO

Articolo 1

L'associazione "LE LIMENTRE" è costituita da tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e gli obbiettivi, senza alcuna distinzione, limitazione o discriminazione.

Articolo 2

L'Associazione ha come fine la promozione e lo sviluppo delle attività di accoglienza ed ospitalità nelle valli delle Limentre.

L'Associazione indirizza, programma e coordina, nel rispetto dell'autonomia dei soci, le attività di scopo ed aiuta gli stessi nella formazione e nel mantenimento delle loro imprese

Articolo 3

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione collabora con associazioni, enti e privati che ne condividono gli scopi e gli obbiettivi senza, però, che questo ne condizioni l'autonomia o ne limiti l'operato

L'Associazione mantiene rapporti preferenziali con le pro-loco. i Comuni , le Province e la Comunità Montana del territorio in cui opera

Articolo 4

Sono organi dell'Associazione:

- * L'assemblea dei soci
- * Il comitato di presidenza
- * il presidente

Articolo 5

L'assemblea è costituita da tutti i soci in regola con le norme del tesseramento. Può essere ordinaria o straordinaria

Associazione "LE LIMENTRE"

L'assemblea nella sua forma ordinaria si riunisce entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di esercizio, su convocazione del presidente. Discute ed approva:

- * Il bilancio consuntivo
- * Il bilancio preventivo
- * Gli indirizzi generali del programma di attività
- * Il regolamento dei soci

L'assemblea nella sua forma straordinaria viene convocata dal presidente o su richiesta di almeno il 15 % dei soci in regola con le norme del tesseramento. Discute ed approva:

- * Le variazioni statutarie
- * Lo scioglimento dell'Associazione
- * Tutto quanto non previsto per l'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione deve essere fatta non prima di 24 ore dalla precedente. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in terza convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. L'ultima convocazione deve essere fatta non prima di sette giorni dalla precedente. Le decisioni sono assunte con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Articolo 6

Il comitato di presidenza è costituito dal presidente dell'Associazione, dal vicepresidente, dal segretario e dal tesoriere.

Il comitato di presidenza si occupa della gestione ordinaria dell'associazione, attua le decisioni dell'assemblea e promuove iniziative secondo gli indirizzi programmatici dettati dall'assemblea.

Articolo 7

Il vicepresidente è nominato dall'assemblea ordinaria e resta in carica tre anni. L'incarico è rinnovabile.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di indisposizione o può essere delegato da questo a rappresentarlo.

L'incarico può essere revocato dall'assemblea convocata su proposta del presidente o del 15 % dei soci.

Articolo 8

Il segretario è nominato dall'assemblea ordinaria e resta in carica tre anni. L'incarico è rinnovabile.

Il segretario cura la conservazione degli atti e dei verbali che egli stesso redige in occasione delle assemblea e delle riunioni del comitato di presidenza. Cura inoltre la diffusione dell'informazione e la pubblicizzazione degli atti.

L'incarico può essere revocato dall'assemblea convocata su proposta del presidente o del 15 % dei soci

Articolo 9

Il tesoriere è nominato dall'assemblea ordinaria e resta in carica tre anni. L'incarico è rinnovabile.

Il tesoriere cura la gestione amministrativa dell'associazione ed è responsabile della gestione patrimoniale della stessa. Redige i bilanci e li propone all'assemblea per l'approvazione.

L'incarico può essere revocato dall'assemblea convocata su proposta del presidente o del 15 % dei soci.

Associazione "LE LIMENTRE"

Articolo 10

Il presidente è nominato dall'assemblea ordinaria e resta in carica tre anni. L'incarico è rinnovabile.

Il presidente è il responsabile legale dell'Associazione e la rappresenta all'esterno. Presiede l'assemblea ed il comitato di presidenza. Firma gli atti insieme al segretario ed il bilancio insieme al tesoriere.

L'incarico può essere revocato dall'assemblea convocata su proposta congiunta del segretario e del tesoriere o del 25 % dei soci.

Articolo 11

La nomina delle cariche avviene a scrutinio segreto salvo diversa decisione della maggioranza assoluta dell'assemblea.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con le norme del tesseramento iscritti da almeno due mesi dalla data di convocazione dell'assemblea stessa.

Articolo 12

In caso di scioglimento la destinazione del patrimonio verrà deciso dall'assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei partecipanti.

Articolo 13

Per quanto non espressamente riportato nello statuto fa fede il codice civile.